

# Studio Legale Angelo Palmieri

Avv. Giuseppe Limitone

Avv. A. Letizia Morra

Dott. Roberto Morra

Dott. Antonella Prisciandaro

Dott. Vincenzo Caporale

Avv. Sabino Palmieri

PATROCINANTE IN CASSAZIONE

Cod. Fisc. PLM SBN 65R02 A669I

Partita IVA 04296020722

Avv. Nicoletta Palmieri

PATROCINANTE IN CASSAZIONE

Cod. Fisc. PLM NLT 62R57 A669B

Partita IVA 0429603072I

## IPOTESI DI TRANSAZIONE

Confermo totalmente la mia ipotesi di transazione di cui al parere integrativo del 22.4.2013 e che qui riassumo. Ribadisco che essendosi già risolto il rapporto tra le parti continuo a condividere l'opportunità di mettere la parola fine al contenzioso in appello che, diversamente, si trascinerebbe per molti anni.

Oggi il Masciulli che ha già ricevuto la somma di Euro 50.000,00 oltre le spese legali (6710,00 ed accessori) in forza della sentenza del Tribunale di Trani, sezione di Canosa n. 114/2003.

Con il passaggio in giudicato della sentenza dalla Corte con la sentenza 1175/2011, il Masciulli deve oggi restituire tali importi con gli interessi, calcolati nella presente nota come da Vs. richiesta.

In forza della sentenza del Tribunale di Trani, sezione di Canosa n. 132/2011, appellata dal Comune di Canosa, ma provvisoriamente esecutiva, l'Ente sarebbe ad oggi debitore del Masciulli delle seguenti somme liquidate in sentenza:

--- Euro 5061,27 oltre interessi fino al soddisfo per la gestione parziale dei campi (statuizione n. 4);

--- Euro 5700,00, oltre accessori per le spese legali del giudizio;

--- Euro 615,00 per le spese legali dell'ingiunzione.

In riferimento a tali somme va considerato che il Masciulli, avendo gestito lo stadio Marocchino dopo la consegna del San Sabino, ha sicuramente diritto ad un corrispettivo, da liquidarsi in via equitativa.

A tal fine quindi la determinazione di tale somma contenuta nella sentenza 132/2011 (Euro 5061,27 oltre interessi) può sicuramente essere accettata.

Mi sembra che un contemperamento degli interessi soddisfacente per il Comune di Canosa di Puglia potrebbe essere una transazione in questi termini:

1)- Riconoscimento reciproco da parte del Masciulli e del Comune di Canosa di pari valenza dei reciproci inadempimenti.

2)- Restituzione da parte del Masciulli delle somme già corrisposte dal Comune in forza della sentenza n. 114/2003 riformata dalla Corte di Appello con la sentenza n. 1175/2011, pari ad Euro 65.332,79 con gli interessi del periodo 2004-2013 pari a complessivi Euro 13.848,636 ((13.501,02+347,61);

3)- Compensazione parziale con la somma di Euro 5061,27 oltre interessi, dovuta per la gestione parziale dei campi sportivi (sentenza 132/2011).

4)- Rinuncia all'appello del Comune (giudizio n. 1826/2012 Corte di Appello di Bari) e rinuncia del Masciulli alle spese legali statuite nella sentenza 132/2011.

5)- Compensazione delle spese legali di tutti i giudizi.

In questo modo la rinuncia del Comune all'appello troverebbe il suo corrispettivo nella rinuncia del Masciulli alle spese legali liquidate nella sentenza n. 132/2011.

Resto a disposizione dell'Ente per qualunque chiarimento in merito.

Cordiali saluti. AVV. SABINO PALMIERI

